

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BELLISARIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1968

Norme per l'incremento dei fondi previsti dall'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la costruzione di strade interpoderali ed acquedotti

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di attuazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Piano Verde n. 2) è stato constatato che i fondi previsti dall'articolo 17, riguardanti la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché la costruzione di acquedotti ricadenti nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e comunque nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono esigui, e questa loro esiguità è stata riscontrata soprattutto per la costruzione e il riattamento delle strade vicinali e interpoderali. A titolo puramente esemplificativo — ma indubbiamente significativo — basti pensare che per *tutta la regione di Abruzzo i fondi stanziati per le suddette attività consistono in appena 90 milioni.*

È appena il caso di far presente che siffatto stanziamento è semplicemente non adeguato, anzi irrisorio, rispetto alla importan-

za dello sviluppo delle strade interpoderali. Per l'Abruzzo, poi, lo sviluppo delle strade interpoderali assume indubbiamente carattere di estrema necessità, e ciò perchè la regione abruzzese denuncia notoriamente uno stato di notevole arretratezza, il che rende tra l'altro difficile l'impiego delle macchine per un migliore esercizio dell'agricoltura.

Pertanto, da questa necessità e da quella di venire incontro il più che sia possibile alle effettive esigenze dell'agricoltura, in modo particolare in questo specifico settore e segnatamente per quanto riguarda l'Abruzzo, trae motivo il presente disegno di legge, il quale prevede nel suo unico articolo che tutti i residui degli stanziamenti previsti per le altre attività contemplate nel Piano Verde n. 2 e nel precedente Piano Verde n. 1 vadano ad incrementare i fondi previsti per le attività dell'articolo 17, attività che non sono adeguatamente sussidiate come dovrebbero.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I fondi previsti dall'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti, ricadenti nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni, e comunque nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, vengono incrementati con i fondi che la stessa legge 27 ottobre 1966, n. 910 e la precedente legge 2 giugno 1961, n. 454, hanno previsto per le altre attività e che risultano non utilizzati.